

ABSTRACT DELLA TESI DI DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO –
XXI° CICLO

TITOLO: “ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NELLO STATO COSTITUZIONALE”

CANDIDATO: VALERIO TALLINI

TUTOR: CH.MO PROF. CESARE PINELLI

CO-TUTOR: CH.MO PROF. NICOLA LUPO

Il presente lavoro analizza le funzioni assunte dalla sicurezza pubblica nel diritto costituzionale.

La trattazione inizia – nell’introduzione – con un’illustrazione, seppur breve, delle nozioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica.

Tale ultimo concetto è sempre stato alla base di ogni forma di convivenza sociale; per cui, nel capitolo primo, si descrive il ruolo da essa rivestito nelle diverse forme di Stato che si sono succedute nel corso dei secoli. Si ricostruisce, dunque, la nozione *de qua* prima dell’entrata in vigore della Costituzione italiana, soffermando maggiormente l’attenzione sull’Italia dell’Ottocento (sia prima, sia dopo l’unificazione) e sull’istituto delle misure di prevenzione *ante delictum*.

Nel capitolo secondo si analizzano invece le disposizioni della Costituzione ove compare la locuzione sicurezza e si dà conto dell’importanza che essa riveste: si tratta di una delle funzioni che lo Stato deve garantire per la sua conservazione e per il mantenimento dell’ordine interno; l’istituto *de quo* designa, inoltre, la funzione amministrativa volta proprio al conseguimento della sicurezza pubblica; infine, essa comporta un limite (ma anche una garanzia) all’*agere* dei cittadini.

Nel capitolo terzo si tenta invece di fornire una risposta ad uno degli interrogativi che, sempre più di frequente, ricorrono negli odierni dibattiti: vale a dire se possano profilarsi (anche e, soprattutto, alla luce degli accadimenti degli ultimi anni) eventuali ed ulteriori modalità di intendere il concetto di sicurezza rispetto a quelle che furono le intenzioni del Costituente.

Secondo l’A. la nozione di sicurezza *tout court* ha assunto una fisionomia in parte nuova e si profila oggi con una connotazione non solo (o non tanto) statica, bensì (soprattutto) intrinsecamente dinamica. Tuttavia, ciò non può comportare una diversa ricostruzione del concetto di sicurezza, vale a dire come “diritto” (fondamentale oppure sociale) ovvero come “interesse” (diffuso o anche collettivo), giacché, secondo l’A. essa va ricondotta necessariamente nella categoria dei “valori”.